

COMUNE DI
GRESSONEY-SAIN'T-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E
ATTIVITÀ CIRCENSI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26.11.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Aree disponibili.....	3

TITOLO II – ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 3 Periodi di concessione.....	3
Art. 4 Presentazione delle domande.....	3
Art. 5 Valutazione delle domande.....	4

TITOLO III - ATTIVITÀ CIRCENSI E SIMILI

Art. 6 Complessi circensi e simili.....	4
---	---

TITOLO IV– DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 7 Requisiti e documenti per ottenere la concessione e la relativa licenza all’installazione delle attività	5
Art. 8 Gestione delle attività	5
Art. 9 Obblighi dei concessionari.....	5
Art. 10 Spese a carico dei concessionari.....	6
Art. 11 Responsabilità del concessionario.....	6
Art. 12 Aree di sosta delle carovane al seguito	6
Art. 13 Cartelli pubblicitari.....	7
Art. 14 Banchi commerciali.....	7
Art. 15 Attività di vigilanza.....	7
Art. 16 Norme finali.....	7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione.

Sono considerati attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/1968 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18.05.2007 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì, per quanto compatibili, alle manifestazioni di intrattenimento occasionale e alle attività circensi esercitate su aree private adibite ad uso pubblico o su aree pubbliche.

Il presente Regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale.

Art. 2

Aree disponibili

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 337/1968, l'attività di spettacolo viaggiante, le manifestazioni di intrattenimento occasionale e le attività circensi devono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo.

Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, approva e aggiorna, di norma una volta all'anno, se necessario, l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante.

Per ogni area dovrà essere esplicitata la dimensione della superficie che si intende concedere in uso alle attività sopra citate e il periodo nel quale le stesse possono essere concesse.

Non possono essere oggetto di concessioni aree non incluse nell'elenco.

TITOLO II - ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 3

Periodi di concessione

Il periodo per l'utilizzo delle aree pubbliche per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, per le manifestazioni di intrattenimento occasionale e le attività circensi è compreso tra il 1° giugno e il 15 luglio di ogni anno.

A uno stesso soggetto richiedente possono essere concesse le singole aree pubbliche per un periodo massimo di n. 5 (cinque) giorni consecutivi, non prorogabile, inclusi i periodi di montaggio e smontaggio. Tra un periodo di concessione e l'altro e in ogni singola area interessata, si dovrà prevedere un'interruzione di 15 giorni consecutivi.

Sono escluse dal periodo di utilizzo sopracitato le date dal 20 al 25 giugno per concomitanza con la festa Patronale.

Art. 4

Presentazione delle domande

Coloro che intendono ottenere la concessione e il rilascio della relativa licenza per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni di intrattenimento occasionale e le attività circensi, su area pubblica, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, devono

presentare all'Amministrazione comunale una domanda in bollo, redatta su apposita modulistica FINES predisposta dal CELVA, reperibile sul sito www.celva.it/it/fines-commercio-e-attivita-produttive/spettacoliviaggianti da trasmettere al protocollo comunale esclusivamente via PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'installazione dell'attività.

Le domande presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

La richiesta per il rilascio della licenza di spettacolo viaggiante su area privata deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di esercizio dell'attività, contestualmente alla disponibilità dell'area in cui si intende svolgere l'attività.

Prima dell'installazione delle attività di spettacolo viaggiante dovrà essere versata una cauzione pari a € 500,00 attraverso Avviso PagoPA emesso dagli uffici comunali.

Art. 5

Valutazione delle domande

Gli Uffici competenti provvederanno alla redazione della graduatoria per il periodo annuale di concessione di cui all'art. 3, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- A. Maggiore anzianità di presenza, da intendersi come effettiva installazione della stessa tipologia di attrazione o altra attività di spettacolo viaggiante sull'area pubblica comunale, negli ultimi cinque anni;
- B. Maggiore anzianità di appartenenza all'attività di spettacolo viaggiante, in base alla data di inizio attività rilevabile dalla visura camerale;
- C. A parità di tutte le precedenti condizioni, verrà considerato l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Sulla base della graduatoria approvata, con riferimento al periodo di cui all'art. 3, saranno accolte le domande presentate regolarmente fino a un numero massimo corrispondente alla effettiva capacità dell'area concessa.

Secondo la graduatoria approvata, gli operatori saranno rispettivamente invitati dagli uffici comunali a comunicare le date di inizio dell'attività e quella della conclusione della stessa, sulla base della effettiva disponibilità delle aree individuate.

TITOLO III - ATTIVITÀ CIRCENSI E SIMILI

Art. 6

Complessi Circensi e simili

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 337/1968, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 04.06.1986 e n. 4803/30 del 27.09.1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo alle specie esotiche e selvatiche, gli animali impegnati nell'attività circense e nelle altre attività di spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.

L'Amministrazione comunale potrà formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.

Alle attività circensi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del presente regolamento.

TITOLO IV– DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 7

Requisiti e documenti per ottenere la concessione e la relativa licenza all'installazione delle attività

Ai fini di ottenere la concessione e la relativa licenza all'installazione delle attività, il richiedente dovrà essere regolarmente iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio e dovrà produrre, prima del rilascio della licenza, la seguente documentazione con riferimento a ogni singola attività:

- Licenza di esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante e relativo codice identificativo;
- Collaudo annuale;
- Polizza assicurativa.
- Dichiarazioni di corretto montaggio di strutture e impianti.
- Autorizzazioni in materia igienico-sanitaria.

Art. 8

Gestione delle attività

La licenza di esercizio in capo al titolare è strettamente personale e vale esclusivamente per le attività dello spettacolo viaggiante in essa indicate. È vietata la subconcessione sotto qualsiasi titolo e forma.

Il concessionario è tenuto, inoltre, a gestire direttamente ed esclusivamente l'attività per il quale ha ottenuto la concessione.

È ammessa in caso di breve assenza temporanea ed imprevista del titolare della licenza, fermo restando le responsabilità penali, civili ed amministrative, in capo al medesimo, la possibilità di far gestire l'attività alle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno di essi sia maggiorenne:

- Parenti od affini fino al terzo grado o convivente more uxorio;
- Terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione e inserite nello stato di famiglia;
- Dipendenti.

In caso di trasgressione, la licenza sarà immediatamente revocata e sia il titolare che il sub-concessionario saranno esclusi dalle future concessioni per un periodo che verrà di volta in volta stabilito dall'Amministrazione comunale.

Art. 9

Obblighi dei concessionari

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attività, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità di ogni tipo per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare indipendentemente dalla licenza rilasciata.

Il concessionario, prima di installare l'attività, dovrà versare all'Amministrazione comunale il canone stabilito per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere autonomamente e a propria cura e spese agli eventuali allacciamenti elettrici o idrici.

L'installazione e la gestione dell'attività dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nella dichiarazione di corretto montaggio, nel certificato di collaudo annuale, nella licenza di esercizio e ai sensi delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, inquinamento acustico e norme sulla sicurezza e prevenzione incendi.

Oltre a quanto disposto in materia di attività rumorose, il concessionario sarà tenuto all'osservanza delle particolari limitazioni imposte per gli spettacoli o per il funzionamento dell'attività e per l'uso di apparecchi sonori, previste dalla normativa. Lo stesso non potrà in alcun modo installare attrazioni o giochi non autorizzati.

L'attività dovrà essere mantenuta in efficienza, in modo decoroso, convenientemente illuminata nelle ore notturne e dovrà funzionare negli orari stabiliti. I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 (cinque) metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

Durante l'orario di apertura dell'attività al pubblico è fatto obbligo al concessionario di tenere a disposizione per i controlli degli organi competenti la seguente documentazione:

- licenza di esercizio;
- permesso di occupazione di suolo pubblico;
- dichiarazioni di corretto montaggio;
- collaudo annuale;
- licenza per l'allestimento dell'attività rilasciata dal Comune;
- book dell'attività ex DM 18 maggio 2007;
- documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
- polizza assicurativa;
- eventuale inizio di attività SIAE.

Ogni comportamento che abbia scopo di eludere le disposizioni del presente articolo, comporterà l'immediata revoca della concessione e l'esclusione dalla partecipazione dell'anno successivo.

Art. 10

Spese a carico dei concessionari

Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione, come bolli, stampati, ispezioni, diritti di istruttoria e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.

Art. 11

Responsabilità del concessionario

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in caso di reato e delle disposizioni di pubblica sicurezza, nonché fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In caso di gravi trasgressioni, a giudizio dell'Amministrazione comunale, o di recidiva la concessione potrà essere immediatamente revocata.

All'esercente resosi responsabile di gravi trasgressioni potrà altresì essere inibito di installare qualsiasi attrazione nel territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean per uno o più anni.

Art. 12

Aree di sosta delle carovane al seguito

È individuata quale area da destinare alla sosta delle carovane al seguito degli spettacoli viaggianti, quella occupata dal parcheggio sito in loc. Gover, in quanto la disposizione dei veicoli è tale da garantire maggiormente la sicurezza stradale, sia per gli ospiti delle carovane, sia per l'utenza che frequenta le aree della zona.

Ulteriori o diverse aree potranno essere individuate dal Comando della Polizia locale in base a specifiche circostanze.

Art. 13
Cartelli pubblicitari

I cartelli pubblicitari esposti sul territorio comunale finalizzati a pubblicizzare le attività di spettacolo viaggiante, nonché le attività circensi, devono essere delle dimensioni massime di 70x100 cm, e devono riportare la corretta denominazione del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Al termine dello spettacolo gli stessi dovranno essere tempestivamente rimossi, le aree debitamente pulite e i sostegni utilizzati per il fissaggio dei cartelli ripuliti dai materiali utilizzati (nastro isolante, fascette, scotch, ecc.).

Art. 14
Banchi commerciali

Durante lo svolgimento di una attività di spettacolo viaggiante, è ammessa anche la presenza di banchi o veicoli attrezzati adibiti alla vendita di dolci o bevande, la cui attività è disciplinata dalla normativa di settore e previa attivazione delle procedure autorizzative tramite il S.U.E.L.

È fatto obbligo per ogni titolare di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti la seguente documentazione:

- licenza commerciale/SCIA in originale e, se del caso, autorizzazione sanitaria;
- ricevuta del versamento di eventuali canoni/ tasse/tributi comunali/diritti sanitari.

Art. 15
Attività di vigilanza

La Polizia Locale vigila sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle proprie attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 16
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme relative agli spettacoli viaggianti e quelle degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

Eventuali ulteriori limitazioni al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco mediante apposita Ordinanza sindacale soltanto per gravi e comprovati motivi sanitari o di ordine pubblico o gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione